37533-26

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis - Presidente - [redacted]
Angelo Capozzi [redacted]
Benedetto Paternò Raddusa [redacted]
Pietro Silvestri
Federica Tondin - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 14/04/2026 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [redacted] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di maltrattamenti commesso in danno della compagna convivente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona sottoposta a indagini, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1 lett. c), e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive, quali quella degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.

2.2. Difetto di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova e della chiamata in reità. Il Tribunale per il riesame avrebbe omesso una rigorosa valutazione della credibilità della persona offesa, che ha più volte cambiato versione e che ha tenuto un comportamento non univoco revocando, tra l'altro, la volontà di accedere a una struttura protetta.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato.

4. Il difensore di [redacted] il 09/09/2026, giorno precedente l'udienza, ha trasmesso motivi nuovi, con cui ha dedotto:

4.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il provvedimento impugnato ha valorizzato le sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa senza fornire alcuna spiegazione circa la loro compatibilità con quelle, di tenore opposto, rese in precedenza. Del resto il cambio di versione, pur non potendo essere automaticamente interpretato come prova della falsità delle accuse, rappresenta un elemento che avrebbe dovuto specificamente essere considerato ai fini della verifica della coerenza del narrato accusatorio.

4.2 Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., difettando, in primo luogo, l'attualità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed essendo, in ogni caso, sproporzionata la misura di massimo rigore, in assenza di elementi da cui desumere l'inadeguatezza degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che, nei procedimenti cautelari, il sindacato della Corte di cassazione è rigorosamente circoscritto alla verifica della esistenza e della tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può, infatti, tradursi in una rivalutazione degli elementi indiziari, in una diversa ricostruzione dei dati fattuali né in un rinnovato apprezzamento delle esigenze

cautelari, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito. Ne consegue che la Corte non può sovrapporre il proprio giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura a quello già espresso dal Tribunale del riesame, né sostituire a quest'ultimo una diversa ponderazione degli elementi acquisiti, essendo il suo intervento consentito esclusivamente laddove la motivazione presenti vizi di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge o della manifesta illogicità.

2.2. La motivazione del provvedimento impugnato non è né illogica né contraddittoria: il Tribunale per il riesame ha ritenuto adeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere alla luce dell'elevato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto da una pluralità di circostanze, quali la commissione dei fatti in costanza di arresti domiciliari per analoghe condotte tenute nei confronti di una precedente convivente -dato, questo, fortemente prognostico dell'inadeguatezza di misure meno afflittive-, l'ingravescenza progressiva dei comportamenti vessatori, l'estensione delle minacce alla madre e agli zii della compagna. Gli arresti domiciliari sono stati esclusi in ragione della incapacità di autocontrollo del ricorrente, che ha dimostrato di non saper contenere i propri impulsi prevaricatori ai danni della vittima e, conseguentemente, di non essere in grado di osservare le prescrizioni connesse a tale, meno afflittiva, misura.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico.

Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e riscontrati dalle dichiarazioni della madre, della zia e dello zio, nonché dagli esiti documentati del violento pestaggio subito dalla vittima e dal rinvenimento degli indumenti della medesima, che risultano essere stati bruciati dall'indagato.

La prospettata violazione dei criteri di valutazione propri delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità o in reità muove, inoltre, da un presupposto non pertinente, in quanto trascura il diverso regime valutativo cui sono soggette le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa.

Il ricorrente, peraltro, non sviluppa alcuna specifica argomentazione in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie. Queste ultime, per come riportate nell'ordinanza impugnata, si caratterizzano invece per un contenuto puntuale e circostanziato, mentre l'iniziale atteggiamento di protezione nei confronti dell'indagato, riconducibile al timore per le possibili reazioni di quest'ultimo, è stato superato quando la vittima ha deciso di sporgere denuncia.

4. I motivi nuovi sono stati tardivamente presentati.

4.1. L'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. prevede che i motivi del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali «devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione».

Tale disposizione deve essere coordinata con le modifiche normative successive, relative al giudizio di cassazione.

La riforma "Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2021 n. 150) ha profondamente inciso sul procedimento innanzi alla Corte di cassazione, rendendo il rito cartolare l'ordinaria forma di trattazione dei ricorsi.

L'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come modificato, prevede che «la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni».

Dunque, la regola generale del procedimento innanzi alla Corte di cassazione è il modello dell'udienza camerale "non partecipata", salvo che disposizioni codicistiche o di leggi speciali non dispongano diversamente, disciplinando il procedimento camerale con modalità e scansioni temporali incompatibili con il rito cartolare dell'art. 611 cod. proc. pen. (sono, ad esempio, i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze della Corte di appello sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, ai sensi dell'art. 704 c.p.p., cui rinvia il successivo art. 706 c.p.p., nonché quelli avverso le sentenze che decidono sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ai sensi dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, la cui procedura prevede termini così brevi da risultare incompatibili con la tempistica stabilita dal nuovo art. 611).

L'art. 611 citato specifica i rapporti fra il nuovo modello procedimentale e il procedimento camerale tradizionale, disciplinato dall'art. 127 del codice di rito «onde evitare che il richiamo all'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. contenuto in altre norme dello stesso codice (artt. 32, comma 1; 48, comma 1; 311, comma 5; 325, comma 3, 170 per effetto del rinvio all'art. 311, comma 5; 625-bis, comma 4, c.p.p.) possa indurre il dubbio che in tali casi la trattazione del ricorso debba comunque avvenire in udienza "partecipata". Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul perimetro applicativo del nuovo regime dell'art. 611

c.p.p., pertanto, la disposizione prevede che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori [..] "in deroga a quanto previsto dall'articolo 127" (onde rendere chiaro il contenuto derogatorio dell'art. 611 c.p.p. rispetto a qualsiasi altra disposizione che, pure, prescriva l'osservanza dell'art. 127 c.p.p.)» (Relazione illustrativa del d. lgs. n. 150 del 2022).

Dunque, nei casi in cui è richiamato l'art. 127 cod. proc pen., e in deroga a tale previsione, la trattazione camerale innanzi alla Corte di cassazione è cartolare, salvo che una delle parti faccia richiesta di trattazione orale (art. 611, comma 1-*bis*); diversi sono anche i termini per la presentazione di richieste, memorie e motivi nuovi: dieci giorni per motivi nuovi e memorie, tre giorni per memorie di replica.

4.2. Per le impugnazioni cautelari, l'art. 311, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che la Corte di cassazione decide osservando le forme previste dall'art. 127.

Dunque, il procedimento in materia cautelare innanzi alla Corte di cassazione si svolge nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., ma, come detto, con modalità diverse da quelle "ordinarie", ossia in forma cartolare, salvo che non vi sia richiesta di trattazione orale (art. 611, comma 1-*bis*), e con i termini per il deposito di atti di parte appena ricordati.

In riferimento ai motivi nuovi, si pone, quindi, il problema del rapporto tra tale previsione e quella, prima riportata, dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. che, derogando alla disciplina generale dell'art. 127 cod. proc. pen. (che prevede il deposito di memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza), ammette la proposizione di motivi nuovi fino all'udienza di discussione.

Reputa il Collegio che, quando non vi è discussione orale, il novellato art. 611 cod. proc. pen. sia norma speciale rispetto all'art. 311 cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il termine di dieci giorni prima dell'udienza costituisca il limite per il deposito dei motivi nuovi, mentre la facoltà prevista dall'art. 311 (deposito di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione orale) mantiene la propria rilevanza nelle ipotesi in cui vi sia trattazione orale.

Tale interpretazione è imposta dall'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio, in quanto, ipotizzando che l'art. 311 cit. sia norma speciale rispetto al novellato art. 611 cit. anche nei casi di trattazione cartolare, la Corte deciderebbe, in camera di consiglio, su motivi depostati da una parte, motivi che l'altra parte ignora e su cui, ovviamente, non ha avuto la possibilità di replicare.

Del resto, la rigida predeterminazione di termini nel procedimento cartolare ha proprio la funzione di garantire che le parti conoscano tempestivamente gli atti

sui quali il giudice è chiamato a decidere e che il contraddittorio scritto si svolga con cadenze predeterminate.

Da ciò consegue che i motivi nuovi depositati nell'interesse del ricorrente sono inammissibili perché tardivi, in quanto depositati il giorno prima dell'udienza di discussione, in un procedimento a trattazione cartolare.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10/09/2026.

Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente
Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 10/09/2026

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 OTT 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele